CAMERA DEI DEPUTATI N. **7446-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 novembre 2000 (v. stampato Senato n. 4846)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(FASSINO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 novembre 2000

(Relatore: **PARRELLI)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla I Commissione (Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni).
La II Commissione permanente (Giustizia), il 30 novembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 7446.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 7446,

rilevato che il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291 costituisce l'ultimo di quattro interventi volti a prorogare la disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile,

sottolineato che già in occasione dell'esame del secondo provvedimento che interveniva su tale disciplina, il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, era all'esame della II Commissione la proposta di legge C. 3273, ora assegnata in sede legislativa, volta a novellare il secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile relativo al termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo medesimo,

constatato che nella relazione di accompagnamento del decreto-legge si riconosce l'incongruità e l'inadeguatezza del termine di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, stabilito dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, raccomanda quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

appare opportuno valutare l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione di nuove discipline, tenendo conto della necessità di evitare il ricorso a provvedimenti di proroga di discipline transitorie, che determinano sovente incertezze interpretative nonché la quiescenza della nuova disciplina.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 7446, di conversione del decreto n. 291 del 18 ottobre 2000;

considerato che esso si inserisce in un quadro caratterizzato dalla successione di una pluralità di interventi normativi recanti disposizioni a carattere transitorio, che ingenera numerose incertezze interpretative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

DDL13-7446A
Lire 500